



**TRIBUNALE di RAGUSA**  
**Sezione Civile**

Il Giudice designato, dott. Antonietta Donzella;  
letta la proposta ex art. 9 L. 3/2012 depositata in data 03.IX.2020 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], via [REDACTED] ed esaminata la relazione di fattibilità redatta dall'O.C.C., nella persona della dott. Patrizia CACCAMO, corredata di attestazione di veridicità dei dati esposti nella proposta e della documentazione prescritta dall'art. 9, comma secondo, L. 3/2012;

esaminata la documentazione integrativa depositata dall'istante in data 24.IX.2020;  
ritenute la competenza dell'adito Tribunale e la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità della proposta prescritti dagli artt. 7 e ss. L. 3/2012;  
visto l'art. 10 L. 3/2012;

**P.Q.M.**

fissa per l'esame della proposta l'udienza del 17.XII.2020, ore 10.00;  
dispone:

- che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C. dott. Patrizia CACCAMO a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax entro il 13.XI.2020;
- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Ragusa a cura dell'O.C.C. (ove tecnicamente possibile);
- che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione tuttavia non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

onera i creditori di far pervenire entro il 04.XII.2020 all'O.C.C., anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, avvertendo che **in difetto di comunicazione ne sarà ritenuto il consenso alla proposta medesima nei termini in cui è stata loro comunicata**;

asigna al ricorrente termine fino all'udienza di cui sopra per documentare l'avvenuta presentazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, giusta disposto dell'art. 9, comma primo, L. 3/2012.

Ragusa, 22.X.2020.

IL GIUDICE  
*dott. Antonietta Donzella*

